

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori GIANOTTI, BAIARDI, BENASSI, CONSOLI,  
CARDINALE, GALEOTTI e DIONISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 LUGLIO 1988

### Istituzione dell'albo professionale degli ottici

ONOREVOLI SENATORI. – L'attività degli ottici è ancora regolata da norme risalenti al 1928 e al 1934, quando strumenti, oggi usuali e fondamento della preparazione professionale, come l'autorefrattamento, il cristallino artificiale, il controllo visivo di massa erano di là da venire. È dunque evidente che la legislazione in materia è non solo largamente superata, ma costituisce, da un lato, un freno al dispiegarsi di un'adeguata attività professionale e, per altro lato, il varco attraverso cui sono possibili violazioni alla deontologia professionale e interventi di personale dequalificato.

L'attività dell'ottico ha stretta attinenza al campo sanitario. Tuttavia le regole contenute nella legge n. 426 del 1971 sono ormai supera-

te, mentre la complessiva legislazione sanitaria vede rinviare una organica revisione di anno in anno. Il presente disegno di legge è elaborato in evidente supplezza a queste mancanze, e, nel contempo, i presentatori si fanno carico di considerare le compatibilità dell'attività dell'ottico con quella medica dell'oftalmico, secondo una linea che era contenuta già in un «Protocollo d'accordo» siglato nel 1979 tra le associazioni di categoria, quella della complementarietà delle due professioni.

L'istituzione dunque dell'albo professionale dell'ottico, con le norme che seguono, risponde, per un verso, alla valorizzazione di una professione e, per altro verso, agli interessi dei cittadini utenti.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituito un albo professionale degli ottici.

2. A detto albo professionale devono iscriversi coloro che svolgono o intendono svolgere l'attività di ottico.

## Art. 2.

1. Per ottenere l'iscrizione all'albo professionale degli ottici gli interessati debbono presentare domanda alla commissione di cui all'articolo 3, istituita presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui risiedono.

2. Ai fini della documentazione relativa alle singole domande le commissioni istituite presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura osservano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678.

3. Per ottenere l'iscrizione all'albo, il richiedente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri della Comunità economica europea, ovvero straniero residente permanente nel territorio della Repubblica italiana;

b) godere dell'esercizio dei diritti civili;

c) non essere interdetto o inabilitato, fallito o condannato per delitti contro la pubblica Amministrazione, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;

d) essere in possesso del diploma di ottico rilasciato dalle scuole appositamente istituite per impartire l'insegnamento dell'arte medesima.

## Art. 3.

1. Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura è istituita una commissione che provvede alle iscrizioni nell'albo e alla tenuta del medesimo.

2. La commissione è nominata con decreto della giunta camerale e dura in carica quattro anni.

3. Essa è composta:

a) dal presidente della camera di commercio o da un suo delegato, che la presiede;

b) da sei membri scelti fra gli ottici in possesso dei requisiti per l'iscrizione all'albo, su designazione delle organizzazioni provinciali aderenti alle associazioni di categoria.

4. Nel medesimo decreto di nomina e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti.

5. Alla segreteria della commissione provinciale è addetto un funzionario in servizio presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

## Art. 4.

1. La commissione provinciale, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, delibera l'iscrizione o il diniego di iscrizione ed il presidente ne dà motivata comunicazione all'interessato entro i quindici giorni successivi.

2. Nel caso di diniego di iscrizione, la commissione provinciale notifica all'interessato il relativo provvedimento motivato entro i quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

3. Nel termine di sessanta giorni dall'avvenuta notifica, l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui all'articolo 5. Trascorso inutilmente tale termine, il provvedimento di diniego dell'iscrizione diviene definitivo.

4. La commissione provinciale adotta il provvedimento di cancellazione dall'albo nei confronti dell'ottico nei seguenti casi:

a) quando viene a mancare uno dei requisiti o delle condizioni previste dall'articolo 2;

b) nel caso di interdizione od inabilitazione legale;

c) su richiesta dell'interessato.

5. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 4, la commissione provinciale, sentito l'interessato, adotta il relativo provvedimento di cancellazione che deve essergli notificato entro quindici giorni dalla data del provvedimento stesso.

6. Nel termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica l'interessato può ricorrere alla commissione centrale di cui all'articolo 5.

7. Nell'ipotesi prevista dalla lettera c) del comma 4, la commissione provinciale emette il relativo provvedimento di cancellazione che potrà essere revocato qualora l'interessato ne faccia successiva richiesta.

#### Art. 5.

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è istituita una commissione centrale per decidere sui ricorsi avverso le decisioni delle commissioni provinciali.

2. La commissione centrale è nominata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dura in carica quattro anni.

3. Essa è composta:

a) da un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che la presiede;

b) da un rappresentante del Ministero della sanità;

c) da sei membri scelti fra gli ottici iscritti all'albo provinciale, su designazione delle organizzazioni nazionali di categoria.

4. Nel medesimo decreto e con le medesime modalità si provvede alla nomina dei membri supplenti in pari numero.

5. Alla segreteria della commissione centrale è addetto personale in servizio presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

#### Art. 6.

1. L'istituzione delle scuole per ottici è autorizzata con decreto del Ministero della

sanità di concerto con il Ministero della pubblica istruzione.

2. Il regolamento e i programmi di studio per le scuole dovranno essere uguali per tutto il territorio nazionale.

3. Il corso di studio per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ottico ha la durata di cinque anni, e può essere intrapreso dopo il superamento della scuola dell'obbligo.

4. Il biennio può essere identico, per programmi e materie, a quello degli istituti tecnici. Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro della pubblica istruzione stabilisce le materie obbligatorie di insegnamento ed i programmi specifici per ciascuna materia del triennio superiore.

#### Art. 7.

1. Al termine del corso gli allievi sostengono un esame consistente in prove orali e pratiche. Tali prove si svolgeranno in un'unica sessione secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione della presente legge.

2. Il Ministro della sanità nomina annualmente per ciascun istituto una commissione di esame composta da:

a) un insegnante di una delle discipline obbligatorie del corso di studio;

b) un rappresentante del Ministero della sanità;

c) un direttore di clinica oculistica universitaria o un primario ospedaliero di ruolo della specialità designato dall'ordine dei medici della provincia;

d) un ottico iscritto all'albo professionale e designato dal collegio degli ottici della provincia.

3. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario di ruolo della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

4. Il Ministro della sanità con il provvedimento di nomina della commissione esaminatrice stabilisce anche la sede e la data di inizio dell'esame.

## Art. 8.

1. Ai candidati che superano gli esami di cui all'articolo 7 viene rilasciato un diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ottico equiparato a quello di maturità (media superiore).

## Art. 9.

1. L'ottico può operare le refrazione con metodi obiettivi e subiettivi. Egli può determinare, prescrivere e fornire tutti i mezzi ottici e fisici di compensazione delle ametropie.

2. Tale attività può essere esercitata senza nessuna limitazione per quanto riguarda l'entità di ottico e il tipo di lenti correttive, siano esse convenzionali che a contatto.

3. L'ottico può rilasciare qualsiasi tipo di correzione ottica senza bisogno di prescrizione medica specialistica, con la sola esclusione della fascia infantile sino a sei anni. Ove necessiti l'uso di ciclopegici e nei casi in cui esiste il sospetto di natura patologica, è fatto divieto all'ottico di esercitare la propria attività, trattandosi di competenza medico-specialistica.

4. L'attestazione tecnica di efficienza visiva rilasciata dall'ottico ha validità a tutti gli effetti di legge.

## Art. 10.

1. L'applicazione, l'adattamento e la vendita delle lenti a contatto, ivi compresi i liquidi e le soluzioni per esse, sono di esclusiva competenza dell'ottico.

2. Sono escluse dall'attività dell'ottico l'applicazione delle lenti a contatto terapeutiche (epicheratoprotesi) dotate di potere diottrico zero. L'applicazione di dette lenti è di esclusiva competenza del medico oculista.

## Art. 11.

1. L'attività dell'ottico può essere svolta solamente all'interno dell'esercizio munito di

autorizzazione comunale alla vendita e con l'osservanza dei requisiti previsti dalle legge 11 giugno 1971, n. 426, ovvero presso i presidi sanitari pubblici.

#### Art. 12.

1. La confezione, la vendita diretta al pubblico di occhiali e lenti da vista, la vendita diretta al pubblico di occhiali protettivi e sportivi, siano essi provvisti o sprovvisti di potenza diottrica, deve essere effettuata esclusivamente dall'ottico.

#### Art. 13.

1. Gli ottici abilitati possono svolgere la professione e la vendita di cui agli articoli 9 e 10 dopo aver ottenuto l'iscrizione all'albo professionale e la registrazione del diploma di ottico presso il competente ufficio del comune in cui ha sede il relativo esercizio.

2. Eseguita la registrazione, l'ufficio comunale dovrà restituire all'esercente il diploma di abilitazione, dopo avervi annotato l'avvenuta registrazione, e darne notizia al competente medico provinciale, il quale dovrà tenere un registro aggiornato di tutti gli esercenti che svolgono l'attività di ottico nel territorio della provincia.

3. L'ottico potrà svolgere la propria attività anche in qualità di collaboratore di altro ottico. L'ottico dovrà altresì essere in possesso dell'iscrizione al registro degli esercenti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della relativa autorizzazione comunale per l'esercizio del commercio di vendita al dettaglio a norma della legge 11 giugno 1971, n. 426.

4. L'ottico che trasferisce il proprio esercizio in altro comune deve ottenere la registrazione del diploma, di cui al comma 1, anche dal competente ufficio del comune nel quale si è trasferito.

#### Art. 14.

1. Chiunque eserciti la professione di ottico in violazione delle norme di cui all'articolo 13

è punito ai sensi della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

2. Il medico provinciale in piena autonomia, anche qualora sia stata promossa azione penale per il fatto dell'esercizio abusivo della professione di ottico, dispone l'immediata chiusura del locale nel quale detta attività sia stata abusivamente esercitata.

3. L'iscrizione all'albo professionale degli ottici ed il rilascio del diploma di abilitazione all'esercizio di tale professione sono soggetti alla tassa di concessione governativa.

#### Art. 15.

1. All'atto dell'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato emanerà un provvedimento volto ad indirizzare le Regioni nell'adozione di norme che stabiliscano con esattezza, in ragione della popolazione residente in ciascun comune, la quantità massima di autorizzazioni comunali rilasciabili concernenti l'esercizio dell'attività di ottico.

#### Art. 16.

1. Nella prima applicazione della presente legge vengono iscritti di diritto all'albo professionale, sulla base di una apposita domanda avanzata dagli interessati alla commissione di cui all'articolo 3, gli ottici che al momento dell'entrata in vigore della presente legge esercitano la professione da almeno cinque anni e siano in possesso della documentazione di cui all'articolo 2, eccezione fatta per il diploma di cui alla lettera *d*), comma 3, del citato articolo 2.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri della sanità e di grazia e giustizia, emanerà il regolamento di esecuzione, sentite le organizzazioni nazionali di categoria degli ottici.